

STATUTO ALLEGATO A AL N°377 DI REP.

del Comitato

"SCIENZIATI E TECNOLOGI PER L'ETICA DELLO SVILUPPO"
IN BREVE "S T E S"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO EX LEGGE 11.08.91 N. 266

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ARTICOLO 1

E' costituito il Comitato denominato SCIENZIATI E TECNOLOGI PER L'ETICA DELLO SVILUPPO" in breve "STES", quale Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266. Esso ha sede legale in Roma, Via Veronica Gamba n. 16.

Il Comitato potrà istituire altre sedi secondarie anche altrove.

Il Comitato ha durata illimitata.

SCOPO OGGETTO

ARTICOLO 2

Il Comitato non ha fini di lucro neppure indiretto, non intende avere per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali, ma ha lo scopo di: svolgere attività di volontariato ai sensi dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991 n. 266, esclusivamente per fini di solidarietà. In particolare ha lo scopo di organizzare iniziative e manifestazioni sia a livello nazionale che a livello internazionale, tese a far prendere coscienza della coesistente urgenza della promozione dei valori etici rispetto al progresso scientifico e tecnologico nei suoi riflessi culturali e socio ambientali; intraprendere ed instaurare rapporti con enti, associazioni ed organizzazioni che si occupano di scienza, tecnica ed etica al fine di promuovere iniziative di comune interesse; favorire il diffondere di una cultura di valori etici negli ambiti scientifico accademico, tecnologico industriale, politico economico e decisionale, anche attraverso l'organizzazione di convegni o congressi, programmi radiotelevisivi nonché con pubblicazioni non aventi carattere di quotidiani; elaborare ed attuare progetti finalizzati agli scopi sopra indicati, con particolare riferimento alle esigenze ed ai servizi di documentazione e di formazione permanente in campo etico rivolti ai ricercatori, agli operatori dei media e da quanti hanno responsabilità decisionali ai vari livelli. Per il conseguimento degli scopi sociali il Comitato potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Appositi regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente statuto ed approvati dall'Assemblea ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia ulteriori norme relative alla organizzazione necessaria per il conseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Luca".

Il Comitato fa riferimento in tutta la sua attività ai valori sanciti dalla Costituzione italiana relativi alla dignità della persona umana ed alla natura solidaristica della società, nella tradizione della cultura cristiana ed intende promuovere, in particolare, i fini di cui alla legge n. 266 del 1991 sul volontariato.

ADERENTI DIRITTI OBBLIGHI ARTICOLO 4

ADERENTI

Al Comitato possono aderire, con partecipazione spontanea, gli scienziati ed i tecnologi dei vari campi del sapere che scelgono l'impegno etico come momento ulteriore della loro acquisita qualificazione sociale e professionale e che condividono le finalità del presente statuto

Gli aderenti si distinguono in:

a) ordinari: scienziati e tecnologi che aderiscono alle finalità del Comitato, la cui richiesta di ammissione sia stata accettata e che abbiano versato la quota sociale annuale.

Chi aspira ad aderire al Comitato deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo obbligandosi a svolgere, nei limiti delle proprie possibilità, prestazioni volontarie e gratuite per i fini statutari ed a versare i contributi annuali richiesti.

I richiedenti possono corredare la domanda dei titoli professionali o specifici, delle attitudini e delle competenze di cui sono in possesso.

Sull'accoglimento ovvero sulla reiezione delle domande di adesione il Consiglio Direttivo può decidere a maggioranza. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e possono presentare al Consiglio Direttivo, chiedendone l'approvazione, iniziative che possono essere assunte dal Consiglio medesimo.

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per attività prestata, ai sensi di legge e di statuto. Obblighi degli aderenti sono, inoltre, l'apporto di pensiero e di impegno operativo volontario per lo sviluppo dei fini statutari: promozione della ricerca, attivazione di centri di documentazione e di formazione, sviluppo di progetti concreti integrati su basi etiche, informazione dell'opinione pubblica e sensibilizzazione del mondo industriale economico e politico, in modo da indirizzarli al servizio dell'uomo specie dei Paesi in via di sviluppo, a secondo delle attitudini di ognuno. Gli aderenti sono tenuti a versare, in un'unica soluzione ed entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, la quota sociale annuale.

L'Assemblea all'inizio di ciascun anno e comunque non oltre il 30 (trenta) gennaio, stabilisce con propri deliberazione l'entità della quota sociale relativa a ciascun anno. In caso di mancata deliberazione, restano in vigore le quote ed i contributi



stabiliti con deliberazione nell'anno solare immediatamente precedente. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto o dai regolamenti approvati dall'Assemblea, può essere escluso dall'organizzazione. E' causa di esclusione la constatata e prolungata assenza di impegno per i fini statutari nonché l'aver preso pubblica posizione contro le finalità ed i programmi statutari.

Le dimissioni da Socio debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Socio che non provvede al versamento della quota sociale annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno e considerato dimissionario e può essere sospeso, con deliberazione del Consiglio Direttivo, dall'esercizio dei diritti sociali. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'aderente, se questo ne fa espressa richiesta.

b) onorari: le personalità nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, delle professioni, dell'industria, del commercio, della finanza, della politica, dello Stato che, per le loro particolari benemeritenze in merito ai fini statutari, sono designate dal Presidente del Consiglio Direttivo a far parte del Comitato. Gli aderenti onorari sono nominati, previo gradimento degli interessati, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci, su segnalazione del Presidente del Comitato, non sono tenuti ad alcun versamento e non hanno particolari obblighi di prestazione, salvo il rispetto dei fini statutari.

La qualità di aderente è intrasmissibile e può essere ufficialmente pubblicizzata.

ORGANI: ASSEMBLEA PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 5

Sono Organi del Comitato:

l'Assemblea degli aderenti;

b) il Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato che sarà chiamato "Presidente del Comitato";

c) il Consiglio Direttivo.


ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta esclusivamente da altro Socio in regola con i versamenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente del Comitato.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Comitato ovvero persona eletta dalla stessa Assemblea.



The image shows a circular stamp with the text "FABRIZIO" at the top and "ROMA" at the bottom. Inside the circle, there is a handwritten signature. To the right of the stamp, there is another handwritten signature.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito anche via fax a ciascun aderente, nel domicilio comunicato, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'Ordine del giorno ovvero mediante pubblicazione in bollettini del Comitato o su organi di stampa.

Per la validità dell'Assemblea deve essere presente, personalmente o per delega, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non decorse almeno 24 ore alla prima. L'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli aderenti presenti.

Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'Assemblea. L'Assemblea ordinaria, oltre quanto previsto nel presente statuto e per legge, provvede a:

eleggere o revocare per gravi motivi il Presidente del Comitato;
eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
approvare il rendiconto finanziario e la relazione annuale sull'attività del Comitato;
approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale di massima delle attività del Comitato;
e) approvare l'istituzione di Sezioni del Comitato e di gruppi di studio, su proposta del Consiglio Direttivo. Il verbale della assemblea ordinaria sarà riportato nell'apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario. L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità, delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, sullo scioglimento del Comitato, sull'eventuale devoluzione del patrimonio nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza. Per la validità delle deliberazioni e richiesta la maggioranza assoluta degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione; per le modalità di convocazione, vale quanto disposto per l'Assemblea ordinaria.

Il verbale dell'assemblea straordinaria sarà redatto dal notaio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, oltre quanto previsto negli articoli precedenti, deve essere convocata quando almeno un terzo dei Soci, ne presenti richiesta scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione d'OVRA avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

PRESIDENTE DEL COMITATO

Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea ordinaria; ha la rappresentanza legale e processuale del Sodalizio; dura in carica dieci anni e può essere immediatamente rieletto.

Il Presidente può rilasciare procure o deleghe a membri del Consiglio o a componenti del Comitato, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.

In sua assenza o impedimento il Comitato è rappresentato dal Vice Presidente, se nominato.



The image shows a handwritten signature in black ink, written vertically. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'COMITATO DI PIAZZA' around the perimeter and a central emblem or signature. Below the stamp is another handwritten signature, also written vertically.

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea ordinaria elegge, inoltre, un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri secondo la deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Comitato e può nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nel caso di assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo dura in carica dieci anni e ciascun componente può essere anche immediatamente rieletto.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato senza limitazioni.

Esso ha anche la facoltà di procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento del Comitato. I Regolamenti, una volta approvati dal Consiglio, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, e dopo l'approvazione sono obbligatori per tutti gli aderenti. E' in potere solo dell'Assemblea ordinaria abrogare la validità parziale o totale dei Regolamenti. E' compito inoltre del Consiglio Direttivo:

- redigere il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale la relazione annuale attività del Comitato;

- compilare il bilancio preventivo ed il programma annuale di massima delle attività del Comitato;

- nominare un Segretario, anche tra i non componenti il Consiglio Direttivo, purché tra gli aderenti al Comitato, che potrà assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente se possibile almeno quattro volte all'anno, mediante avviso spedito per posta o per fax a ciascun Consigliere, nel domicilio comunicato al Comitato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'Ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni occorre l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri, non è ammesso il voto per delega.

Per ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del Segretario. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato al Presidente, a mezzo telegramma o via fax, senza il rispetto dei termini previsti nel primo comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Segretario particolari compiti e funzioni. In ogni caso il Segretario:

svolge attività esecutiva secondo le direttive del Presidente del Comitato;



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'D. F. ...'. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'COMITATO' at the top and 'SEGRETERIO' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller handwritten signature.

- b) sottoscrive col Presidente gli atti sociali;
- c) predispone, secondo le direttive del Presidente, gli Ordini del giorno delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) tiene aggiornati i registri dei Soci, provvedendo alla riscossione delle quote sociali e dei contributi;
- f) vigila sull'ordine e la conservazione dell'archivio del Comitato;
- g) cura la tenuta delle scritture contabili;
- h) provvede al servizio di cassa con l'obbligo di renderne conto ad ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- i) custodisce e aggiorna gli inventari dei beni mobili e immobili.

Può tenere in cassa per i bisogni correnti una somma non superiore a quella autorizzata dal Consiglio Direttivo. Gli importi eccedenti vanno depositati presso un Istituto di credito o versati su conto corrente postale.

Il Consiglio Direttivo per il perseguimento delle finalità sociali, per l'attuazione del programma annuale di attività e per le realizzazioni delle deliberazioni dell'Assemblea, può costituire, ove lo ritenga utile od opportuno, appositi Comitati consultivi di esperti detti Comitati scientifici, con la partecipazione anche di estranei al Comitato e di soggetti stranieri. Gli appartenenti ai comitati scientifici, se invitati possono partecipare senza diritto di voto, alle assemblee e alle sedute del Consiglio Direttivo nelle quali possono esprimere pareri e formulare proposte, su tutti gli aspetti tecnico scientifici attività del Comitato o del singolo ramo di ricerca, ferma restando la facoltà, sia del Consiglio sia dell'Assemblea, di deliberare in difformità dalle indicazioni espresse dal Comitato. Per il coordinamento della attività dei Comitati può essere nominato un Direttore.

PATRIMONIO ESERCIZIO FINANZIARIO ARTICOLO 6

Il patrimonio del Comitato è costituito dai beni mobili ed immobili e dai titoli e valori di sua proprietà.

Il Comitato, ai sensi dell'art. 5 della legge 11 agosto 1991 n. 266, trae le sue risorse economiche, per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività, da:

- contributi degli aderenti,
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni purché, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.



A handwritten signature in black ink, located below the circular stamp.

Le entrate del Comitato sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono costituite dalle quote annuali, dai contributi dei Soci e dalle rendite patrimoniali; le straordinarie sovvenzioni, lasciti e donazioni o liberalità nonché le erogazioni a qualsiasi titolo ricevute dallo Stato, da Enti e da privati.

L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio con il primo gennaio di ciascun anno e termina al 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Le prestazioni dei Soci o degli aderenti che ricoprono cariche sociali non sono retribuite.

Il Comitato, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della legge 11 agosto 1991 n. 266, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività dal Comitato stesso svolta.

La misura delle retribuzioni è stabilita dal Consiglio Direttivo che può peraltro stabilire particolari regolamenti per le modalità e per il rimborso delle spese autorizzate anche preventivamente sostenute per gli scopi del Comitato. Poiché il Comitato non persegue fini di lucro eventuali residui attivi saranno rimandati a nuovo nella successiva gestione e non potranno in ogni caso essere distribuiti agli aderenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7

In caso di scioglimento del Comitato gli eventuali residui attivi andranno devoluti, dopo l'esaurimento della liquidazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le deliberazioni della Assemblea Straordinaria o in mancanza secondo le disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.